



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do No Significant Harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "*Ministero della Transizione Ecologica*" in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*";

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 marzo 2026, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 24 giugno 2024 al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore della Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 18 giugno 2026 recante "*Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*" (nel seguito, DM 18 giugno 2026);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2026) 4012 *final* dell'8 giugno 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al DM 18 giugno 2026, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO in particolare il punto (86) della predetta decisione che prevede che gli aiuti per impianti di potenza superiore al MW possono essere concessi esclusivamente entro i primi due anni di validità della misura che decorrono dalla data di entrata in vigore del DM 18 giugno 2026;

VISTO altresì l'articolo 13 del DM 18 giugno 2026 che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto;

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento del quadro regolatorio, di dare rapida attuazione alle disposizioni del DM 18 giugno 2026 e dunque di procedere in prima istanza con la

pubblicazione di regole che forniscono informazioni generali per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto e disciplinano le modalità e i termini per la richiesta e il riconoscimento della qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive;

RITENUTO opportuno introdurre disposizioni specifiche per garantire il più rapido avvio dell'operatività del meccanismo di supporto anche mediante il ricorso a misure organizzative straordinarie da parte del GSE;

RITENUTO opportuno presentare in questa sede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del DM 18 giugno 2026, la progressione temporale delle procedure articolate per tecnologia e tipologia, rinviando a successivi provvedimenti l'indicazione degli specifici contingenti per singola procedura;

VISTA la proposta di Regole operative trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 7 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 13 del DM 18 giugno 2026 e acquisita con prot. MASE n. 171089 del 7 agosto 2026.

Decreta

Art. 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

1. Sono approvate le Regole operative che forniscono informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM 18 giugno 2026 e disciplinano le modalità e le tempistiche di presentazione e riconoscimento della qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive. Le Regole operative, elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 13 del DM 18 giugno 2026, sono allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2) del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Esclusivamente per la partecipazione alla prima procedura competitiva, in deroga al termine previsto dalle regole operative di cui al comma 1, per la valutazione delle richieste di qualifica preliminare, la data ultima di presentazione delle medesime richieste, ai fini dell'ottenimento dell'esito in tempo utile per la partecipazione alla prima procedura, è fissata al 30 settembre 2026. Resta fermo che l'eventuale ritardo nel conseguimento della qualifica non è imputabile al GSE nei casi di sospensione dei termini previsti dalla Regole operative.

Art. 2

(Progressione temporale delle procedure)

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera a) del DM 18 giugno 2026, è approvata la progressione temporale delle procedure articolata per tecnologia e tipologia, secondo il formato riportato nelle seguenti tabelle:

N. Procedura	Calendario	Tecnologia
1	dicembre 2026	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione

2	marzo 2027	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
3	giugno 2027	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
4	settembre 2027	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
5	dicembre 2027	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
6	marzo 2028	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
7	giugno 2028	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione

Tabella 1 – Procedure ai sensi dell’articolo 5 del DM 18 giugno 2026

N. Procedura	Calendario	Tecnologia
1	dicembre 2026	Fotovoltaico
		Eolico
2	giugno 2027	Fotovoltaico
		Eolico
3	dicembre 2027	Eolico
4	marzo 2028	Fotovoltaico
		Eolico

Tabella 2 – Procedure ai sensi dell’articolo 6 del DM 18 giugno 2026

2. La progressione temporale di cui al comma 1 potrà essere modificata con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla base degli esiti delle procedure precedenti e dell’eventuale esaurimento dei contingenti.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, i cui Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore generale
Alessandro Noce

